CAMERA DEI DEPUTATI N. 1015

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL MASO, SEPPIA, MONDUCCI, PATRIA, STERPA, BENEDIKTER, BIANCHI, BORGOGLIO, COLZI, COMIS, CORSI, CRESCO, FINCATO GRIGOLETTO, FORNASARI, MENEGHETTI, ORSINI GIANFRANCO, PELLIZZARI, RABINO, RIGHI, SARETTA, TEDESCHI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 16 dicembre 1983

Norme per il nuovo inquadramento delle società termali già inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) e per la liquidazione di detto ente

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo Stato italiano acquisì, fin dal suo sorgere una serie di aziende termali, ubicate in diverse regioni, e le inquadrò fra le proprie aziende patrimoniali amministrandole nella forma diretta, a mezzo di gestore governativo, oppure tramite società concessionaria.

Con decreti dei Ministri delle partecipazioni statali e delle finanze 20 aprile 1957 le aziende termali dello Stato furono devolute al Ministero delle partecipazioni statali, il quale conferì i rispettivi patrimoni nel capitale di altrettante società per azioni, appositamente costituite e inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, e disciplinato dalla legge 21 giugno 190, n. 649, e modifiche successive.

In sede di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 81, e, quindi, con legge 21 ottobre 1978, n. 641, il Parlamento, introducendo l'articolo 1-*quinquies*, ha disposto la soppressione dell'EAGAT attribuendo al comitato di liquidazione, istituito con decreto ministeriale 14 aprile 1977, le operazioni di liquidazione del patrimonio di detto ente e affidando le partecipazioni azionarie delle società controllate in temporanea gestione fiduciaria all'EFIM.

In particolare, il citato articolo 1-*quinquies* prevede l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo per l'inquadramento nell'EFIM « delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT », e per il trasferimento « alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino-campano

SpA », nonché il trasferimento « alle regioni delle attività, patrimonio, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei modi e nei tempi previsti dalla legge di riforma sanitaria ». Quest'ultima legge, che è stata approvata il 23 dicembre 1978, n. 833, trattando all'articolo 36 del « termalismo terapeutico », ha statuito che « le aziende termali già facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per ulteriore destinazione agli enti locali ... sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate »; ha inoltre fissato alla data del 31 dicembre 1979 il termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il passaggio alle unità sanitarie locali .

Il termine è abbondantemente trascorso senza che alcun provvedimento legislativo sia a tutt'oggi intervenuto per dare attuazione al combinato disposto dagli articoli 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1978 e 36 della legge n. 833 del 1978. Nel frattempo, l'esperienza gestionale delle unità sanitarie locali ha offerto più di un motivo di riflessione sulla inopportunità di gravare questi enti di ulteriori impegni e responsabilità e, viceversa, sulla opportunità di rivedere l'assetto istituzionale delle aziende termali *ex* EAGAT delineato negli articoli sopra citati, senza con questo venir meno all'obiettivo di fondo dello stesso articolo 36 in materia di termalismo terapeutico.

Il riesame è anche suggerito da una più appropriata valutazione dei mezzi, delle attività e delle finalità di impresa delle aziende del soppresso EAGAT e dalla considerazione dell'utilità, per il termalismo italiano e per gli utenti, di un loro coordinamento a livello nazionale.

Infatti, mentre l'inquadramento fra i presidi e servizi sanitari delle unità saniarie locali degli « stabilimenti termali » gestiti dall'INPS, *ex* articolo 36 comma quarto della legge n. 833, appare conforme al disposto dell'articolo 18 stessa legge, non altrettanto può dirsi per le « aziende termali » già facenti capo al disciolto EAGAT.

Nel primo caso si tratta di veri e propri « sanatori termali » (come, con questa denominazione, è dato trovarne all'estero, specie negli stati dell'est europeo) aventi struttura ricettivo-curativa termale, operanti altresì nel settore della riabilitazione, e con una utenza che rientra nel regime previdenziale.

Nel caso delle « aziende termali » si tratta, invece, di un complesso polifunzionale di beni patrimoniali interdipendenti (stabilimenti termali e industriali, alberghi, padiglioni per concerti, feste, svago, parchi, giardini e campi attrezzati), nonché di una pluralità di attività collegate (utilizzazione di acque e fanghi minerali a scopo terapeutico, industriale e commerciale; organizzazione dell'ospitalità, del soggiorno e del tempo libero dei curisti; svolgimento di manifestazioni congressuali e di diporto; realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali all'interno e all'estero) che costituiscono un insieme strutturale, organizzativo e sanitario del tutto diverso dagli stabilimenti termali INPS, con notevoli quote di utenza « a pagamento » – italiana e straniera –, la quale vi affluisce associando lo scopo terapeutico a quelli turistico e del tempo libero. Il tutto, come è noto, determinando rilevanti fenomeni di indotto economico, terziario e di insediamento. Sono, in definitiva, aziende sui generis che « vendono » salute e « producono » turismo, dove l'aspetto terapeutico si associa a quello industriale e mercantile e che, ragionevolmente, non possono essere considerate alla stregua dei presidi e servizi ospedalieri, o paraospedalieri, di cui all'articolo 18 della legge di riforma sanitaria.

A ciò si aggiunge la necessità, avvertita in passato e tuttora presente, di dare a tali aziende una regolamentazione di tipo privatistico onde assicurare alle stesse una snellezza e una autonomia gestionali ben più ampie di quelle conseguibili nell'ambito del diritto pubblico e nei limiti in cui necessariamente sono tenute ad operare le unità sanitarie locali.

Infine, vanno tenute in debito conto le esigenze della ricerca idrologica, presupposto di ogni affidabilità e base di ogni progresso del termalismo. Storicamente essa deve alla presenza del « gruppo » di società termali di cui si discute, se finora ha trovato ampio e differenziato campo di esplicazione, sia per la molteplicità delle aziende, sia per la varietà di composizione fisio-chimica e di meccanismo d'azione delle acque minerali di cui queste sono dotate, sia, infine, per la grande disponibilità sempre dimostrata dall'ente gestore nei riguardi degli istituti universitari e di singoli ricercatori, ciò che ha consentito una imponente produzione scientifica su cui si accredita in Italia e all'estero l'intero settore idrotermale (il solo « Centro ricerche e studi » della Società terme di Montecatini nell'ultimo cinquantennio ha annoverato, fra i suoi ricercatori, il Premio Nobel Daniel Bovet e gli illustri clinici Cesare Frugoni e Mariano Messini, e ha dato alle stampe oltre mille pubblicazioni scientifiche).

Per tutto questo e per l'importanza di alcune sue stazioni (basti citare Salsomaggiore, Montecatini, Chianciano, Castellammare, Castrocaro, Acqui), le aziende termali *ex* EAGAT hanno costituito e costituiscono il volano del termalismo italiano. Pertanto, la forma organizzativa e gestionale da dare a tali aziende non può prescindere dalla sperimentata necessità che, fra le stesse, permanga un adeguato collegamento funzionale, un razionale coordinamento dei servizi e delle iniziative, specie quelle a carattere scientifico e di promozione all'estero, un uniforme indirizzo di gestione, anche al fine di garantire omogeneità ed equipollente livello di prestazioni crenoterapiche, nel rispetto dell'indubbia prevalenza dell'interesse nazionale di cui lo Stato è, e deve restare, titolare.

Nell'intento di dare adeguata risposta ai temi e ai problemi sopra illustrati, sottoponiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge, che confidiamo sia da voi approvata e cogliamo l'occasione per segnalare che, comunque, le aziende termali *ex* EAGAT hanno urgenza di uscire dallo stato di provvisorietà e d'incertezza istituzionali in cui si trovano da troppi anni ormai, senza possibilità di fare alcun programma per il futuro e costrette ad una ordinaria gestione di sopravvivenza.

La proposta di legge propone che le partecipazioni azionarie già inquadrate nel soppresso EAGAT siano trasferite alle regioni, e provincia autonoma di Bolzano, nella cui giurisdizione territoriale operano le singole società termali, nonché all'EFIM nelle percentuali risultanti dall'allegata tabella A che tengono conto della inderogabile esigenza si assicurare in ogni caso la gestibilità delle aziende.

L'ente economico di Stato, ricevute le partecipazioni azionarie, le gestisce mediante una propria finanziaria nei cui organi di amministrazione e di controllo sono inseriti – in misura numericamente qualificante – i rappresentanti delle regioni e provincia autonoma interessate. I detti enti locali territoriali, quindi, oltre che essere partecipi della gestione delle società operative in cui sono azionisti, concorrono a definire le politiche e gli obiettivi del gruppo e a coordinare l'attività.

Sicché è sembrato non necessario estendere la partecipazione azionaria, nella società finanziaria, alle regioni e alla provincia autonoma in questione, tanto più che, mentre per queste non sarebbe un affare, ciò potrebbe dare adito a inconvenienti di non poco conto. Infatti – a prescindere dall'obbiettiva difficoltà di determinare la « caratura » di ogni singola partecipazione regionale dato che i capitali sociali non hanno rapporto col fatturato e, questo, con l'importanza e le attività delle rispettive società – quando la finanziaria dovesse intervenire a copertura di perdite di qualche società controllata, oppure per il finanziamento di nuovi investimenti, certamente vi sarebbero regioni costrette ad effettuare esborsi per pagare debiti, o per realizzare opere in aziende estranee alla propria giurisdizione territoriale e agli interessi della popolazione amministrata. In quel mo-

mento l'intreccio di interessi non concomitanti, o concorrenziali, potrebbe determinare fra le regioni un contrasto nocivo alla operatività della finanziaria, ciò che, appunto, si è voluto salvaguardare riservando la titolarità del capitale sociale e, conseguentemente gli obblighi d'intervento all'ente di Stato portatore di interessi generali.

L'assetto proposto, mentre da un lato garantisce l'efficienza e il coordinamento delle aziende termali, da gestire secondo criteri di economicità, nel contempo asseconda quanto meglio possibile l'indirizzo dell'articolo 1-*quinquies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, facendo partecipi le regioni della proprietà azionaria e della gestione dell'impresa termale a capitale pubblico; inoltre, pur evitandosi l'impropria collocazione delle unità sanitarie locali, con tale assetto si consegue ugualmente, e nel modo più completo, l'obiettivo fondamentale dell'articolo 36 della legge n. 833 del 1978 in ordine al termalismo terapeutico, assicurando le prestazioni idrotermali agli aventi diritto mediante l'obbligatorietà per le società termali *ex* EAGAT delle convenzioni previste dall'articolo 44 della legge di riforma sanitaria.

Un comitato tecnico-scientifico, nel quale potranno trovare posto le componenti sanitarie, tecniche e amministrative del termalismo a capitale pubblico, sarà di supporto, tramite la finanziaria, alle società operative, in particolare per lo sviluppo della ricerca idrologica e delle applicazioni tecnologiche in campo idrotermale. Ciò, tanto ai fini della maggiore qualificazione in Italia e all'estero delle aziende termali a capitale pubblico, quanto allo scopo di garantire, in tutte le aziende del gruppo, equipollenti livelli di prestazioni crenoterapiche onde assicurare agli utenti libertà di scelta in condizioni di parità, conformemente alle indicazioni degli articoli 3 e 4 della legge di riforma sanitaria.

Non è stata presa in considerazione, infine, la posizione della « Terme di Recoaro SpA »,azienda di imbottigliamento di acque minerali già inquadrata nel soppresso EAGAT, le cui partecipazioni azionarie sono già state trasferite all'EFIM, – come previsto dall'articolo 1-*quinques* legge n. 641 del 1978, in base alla legge 4 maggio 1983, n. 168.

Passando ora all'esame dei singoli articoli della proposta di legge, osserviamo:

Articolo 1. — Il primo comma statuisce che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, le partecipazioni azionarie delle società termali *ex* EAGAT sono trasferite alle regioni, alla provincia autonoma di Bolzano e all'EFIM secondo le indicazioni della allegata Tabella A. A ciò provvede il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* legge n. 641 del 1978, previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Terme di Agnano SpA e dalla Terme Sibarite SpA nelle società soggette a trasferimento.

Si fa presente che le due società suddette sono già nella totale disponibilità del comitato di liquidazione e che le modestissime quote azionarie possedute sono così distribuite:

Terme di Agnano SpA: tre azioni nella società Terme di S. Cesarea; cinque azioni nelle società terme, rispettivamente, di Acqui, Montecatini e Salsomaggiore; sei azioni nella società Terme di Castrocaro; sette azioni nella società Terme di Chianciano;

Società Terme Sibarite SpA: cinque azioni nella società Fonti di Recoaro.

Il secondo comma dell'articolo spiega che il trasferimento delle partecipazioni azionarie alle regioni, alla provincia autonoma di Bolzano e all'EFIM è attuato senza corrispettivo e che, allo scopo di rendere certa la situazione patrimoniale delle società trasferite, queste devono compilare una situazione patrimoniale alla data dell'entrata in vigore della legge, certificata dalla società di revisione conformemente, peraltro, alla prassi che già seguono.

Il terzo comma pone a carico del comitato di liquidazione l'obbligo di ripianare le perdite eventualmente risultanti dalla

situazione patrimoniale delle società, con imputazione sui fondi e crediti propri.

Il quarto comma stabilisce che gli eventuali crediti del comitato, residuati al termine delle operazioni di ripianamento, vanno trasferiti a capitale delle società, facendo in modo che resti inalterata la ripartizione proporzionale delle quote azionarie.

L'ultimo comma dispone che le partecipazioni azionarie trasferite all'EFIM siano da questo ente registrate in aumento del proprio fondo di dotazione al valore nominale delle azioni relative.

Si segnala, infine, che ogni volta che nel testo della proposta di legge si nomina « comitato di liquidazione » s'intende riferirsi al comitato di liquidazione previsto dall'articolo 1-*quinques* del decreto-legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito – con modificazioni – nella legge 21 ottobre 1978 n. 641.

Articolo 2. — L'articolo prevede il trasferimento, ai nuovi titolari delle partecipazioni azionarie, delle garanzie eventualmente prestate dal soppresso EAGAT a favore delle società trasferite.

Si fa presente che il subingresso dovrebbe riguardare garanzie concernenti mutui a medio e lungo termine, contratti dalle società per necessità proprie.

Articolo 3. — Il primo comma dispone che l'EFIM, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, costituisca una società finanziaria – a cui sono applicabili le norme degli articoli 2458 e seguenti del codice divile – nella quale conferire le partecipazioni azionarie acquisite ai sensi dell'articolo 1. Ciò al fine di assicurare alle società termali a capitale pubblico, elencate nella Tabella A, un uniforme indirizzo gestionale e il coordinamento delle attività e delle iniziative, specialmente nel campo della ricerca idrogeologica e della promozione all'estero, nonché per l'adempimento delle funzioni, precisate nel successivo articolo 5, attinenti la specializzazione delle terme e la omogeneità dei livelli delle prestazioni idrotermali su tutto il territorio nazionale.

Il secondo comma fissa alla finanziaria il termine di novanta giorni per l'aggiornamento e l'adeguamento degli statuti delle società operative controllate.

Articolo 4. — Il primo comma dà indicazioni alla finanziaria e alle società operative, da tradurre in norme statutarie, allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze strutturali e funzionali dell'impresa e per garantire adeguata rappresentanza agli enti locali territoriali nominati nella Tabella A. In particolare, nella finanziaria, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono comprendere, rispettivamente, quattro e due membri nominati su indicazione degli enti locali territoriali. Nelle società operative, l'ente locale territoriale, che ne è azionista ha diritto a nominare due consiglieri di amministrazione su sette, mentre la nomina eventuale di un amministratore unico è subordinata al consenso di tutti gli azionisti. Infine, nel comitato tecnico-scientifico, creato a supporto della finanziaria per il conseguimento delle finalità espresse nell'articolo 3, gli enti locali territoriali designano nove membri su 19, uno per ogni ente locale territoriale. Perché nel tempo non si modifichi la partecipazione azionaria, rispetto a quella voluta dalla presente legge, lo statuto delle società operative deve prevedere il patto di opzione e gradimento in ordine al trasferimento delle azioni, limitato all'ambito societario.

Il secondo comma dell'articolo statuisce che la cessione delle partecipazioni azionarie facenti capo all'EFIM è subordinata ad autorizzazione del Ministero per le partecipazioni statali di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, del turismo e dello spettacolo, sentiti i presidenti degli enti locali territoriali nominati nella Tabella A.

Articolo 5. — Il primo comma sancisce che le società elencate nell'allegata Tabella A, mediante le convenzioni previste dall'articolo 44 della legge di riforma sanitaria, provvedono ad erogare le prestazioni idrotermali agli aventi diritto alle condizioni e nei modi voluti dall'articolo 36 stessa legge. Con ciò vengono garantite, nel modo più completo, le prestazioni di termalismo terapeutico nelle forme,

livelli e limiti fissati dal piano sanitario nazionale.

Il secondo comma impone alla finanziaria di indirizzare e coordinare le attività e i servizi crenoterapici delle società operative al fine di valorizzare la specializzazione delle singole aziende termali in base alla dominante terapeutica delle rispettive acque minerali, e allo scopo di assicurare su tutto il territorio nazionale prestazioni di omogeneo ed equipollente livello. In tal modo le terme a capitale pubblico si qualificheranno maggiormente sul piano scientifico e nel credito presso gli utenti. Costoro, a loro volta, saranno avvantaggiati dalla più completa conoscenza della peculiarità terapeutica delle singole terme e dalla possibilità di scelta fra le varie aziende del gruppo, ubicate in differenti regioni del territorio nazionale, nella consapevolezza che ovunque le prestazioni idrotermali erogate saranno di pari livello.

Articolo 6. — Il primo e il secondo comma regolano il trasferimento alla regione Campania delle partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano SpA, previo scorporo dalla società dei beni, con i relativi rapporti giuridici ed economici, che sono ubicati nella regione Puglia. I beni scorporati e il personale che vi è addetto saranno, rispettivamente, conferiti e inquadrati in una società di nuova costituzione le cui azioni verranno devolute alla regione Puglia.

Si fa presente che la società Centro ittico tarantino-campano SpA ha sede a Taranto e un capitale sociale di lire 1.015.681.954 rappresentato da n. 133.889 azioni del valore nominale di lire 7.586 cadauna, di cui cinque azioni sono nella titolarità della Terme di Agnano SpA e le restanti attribuite al comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1978.

Il terzo comma dell'articolo stabilisce che i trasferimenti suddetti sono effettuati, in applicazione dell'articolo 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1978, dal comitato di liquidazione, senza corrispettivo e previa acquisizione della titolarità della minuscola partecipazione azionaria posseduta nel Centro ittico tarantino-campano SpA dalla Terme di Agnano SpA.

Articolo 7. — La norma riguarda la sistemazione del personale già alle dipendenze del soppresso EAGAT (si tratta, complessivamente, di 27 unità lavorative di cui 3 con qualifica di dirigente).

Il primo comma dispone che il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia trasferito a società dei gruppi EFIM, ENI ed IRI, in proporzione uguale per ciascun ente di gestione.

Il secondo e il terzo comma disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, per il periodo successivo al trasferimento, con norme che, secondo la prassi corrente, prevedano l'applicazione del contratto di lavoro delle società di destinazione, nella qualifica corrispondente alle mansioni precedentemente esercitate e con la conservazione della eventuale maggior quota di retribuzione a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile nei successivi aumenti.

L'ultimo comma stabilisce che il trasferimento sarà disposto dal comitato man mano che le necessità della liquidazione lo consentiranno, avendo presenti le preferenze espresse dai singoli dipendenti e le esigenze prospettate dai tre enti di gestione.

Articolo 8. — Il primo comma prevede che, appena chiusa la liquidazione dell'EAGAT, il comitato passi l'attivo eventuale, compresi i mobili residui, all'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione da destinare a capitalizzazione della finanziaria di cui all'articolo 3.

Si fa presente che l'eventuale disponibilità liquida, derivante dalla capitalizzazione, potrebbe essere utilmente impiegata dalla finanziaria a sostegno delle necessarie iniziative di qualificazione e di rilancio delle società operative dopo il nuovo assetto.

Il secondo comma statuisce che, entro tre mesi dal termine della liquidazione, il

comitato renda il conto delle somme ricevute al Ministro per le partecipazioni statali, che lo approva di concerto col Ministro del tesoro.

Si ricorda che il comitato di liquidazione ha ricevuto le somme attribuitegli ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e l'importo di lire quindici miliardi in virtù della legge 4 maggio 1983, n. 168.

Articolo 9. — Dichiara l'abrogazione delle norme, riguardanti l'assetto delle società già facenti capo al soppresso EAGAT, in contrasto con la presente legge.

L'istituzione di un comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 supera la necessità di tener in vita il comitato tecnico consultivo di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 168. Con la soppressione del comitato la relativa norma istitutiva va abrogata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce le partecipazioni azionarie, elencate nella allegata tabella, alle regioni, alla provincia autonoma di Bolzano e all'EFIM, secondo le indicazioni di cui alla tabella medesima e previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Terme di Agnano SpA e dalla Terme Sibarite SpA nelle società di cui alla suddetta tabella A.

Il trasferimento di proprietà delle partecipazioni azionarie è attuato senza corrispettivo, dopo la formazione, da parte delle singole società trasferite, di una situazione patrimoniale alla data di entrata in vigore della presente legge, certificata dalla società di revisione e, sentito l'EFIM, approvata dal comitato di liquidazione.

Sulla base della situazione patrimoniale anzidetta e con imputazione sui fondi a sua disposizione, o sui propri crediti certi ed esigibili, il comitato di liquidazione provvede a ripianare le perdite di ciascuna società trasferita, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora, al termine delle operazioni di ripianamento, residuassero crediti a favore del comitato di liquidazione, questi vanno trasferiti al capitale sociale. L'attribuzione delle relative azioni deve essere effettuata in modo che resti inalterata, rispetto all'allegata tabella, la proporzione percentuale di riparto fra gli azionisti della società trasferita.

Tutte le partecipazioni azionarie trasferite all'EFIM devono essere, da questo ente, registrate in aumento del proprio fondo di dotazione al valore nominale delle azioni relative.

ART. 2.

A trasferimento avvenuto, gli azionisti – ciascuno per la quota percentuale di partecipazione azionaria posseduta – subentrano, nei confronti degli istituti creditori, nelle garanzie, eventualmente ancora in essere, prestate dal soppresso EAGAT a favore della società trasferita.

ART. 3.

Per assicurare alle società termali a capitale pubblico elencate nell'allegata tabella un uniforme indirizzo gestionale e il coordinamento delle attività e delle iniziative, specie nel settore della ricerca idrologica e della promozione all'estero, nonché per il conseguimento delle finalità di cui al successivo articolo 5, l'EFIM, entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione di una società per azioni avente lo scopo di gestire le partecipazioni azionarie acquisite ai sensi e in applicazione dell'articolo 1. A tale società, di natura finanziaria, vanno conferite le azioni trasferite all'EFIM di cui all'allegata tabella, e sono applicabili le norme degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.

Entro 90 giorni dalla sua costituzione, la società finanziaria procede all'aggiornamento e adeguamento degli statuti delle società operative controllate.

ART. 4.

Per meglio corrispondere alle esigenze strutturali e funzionali dell'impresa, e per garantire adeguata rappresentanza agli enti locali territoriali nominati nell'allegata tabella A, gli statuti societari devono coordinarsi allo statuto della società finanziaria, prevedendo:

1) un consiglio di amministrazione di nove membri, di cui quattro nominati su indicazione, fra loro concertata, degli

enti locali territoriali azionisti nelle società operative;

2) un collegio sindacale costituito dal presidente, nominato dal Ministero per le partecipazioni statali, quattro sindaci effettivi e due sindaci supplenti, di cui due degli effettivi e un supplente nominati su indicazioni, fra loro concertata, degli enti locali territoriali azionisti nelle società operative;

3) un comitato tecnico-scientifico, di carattere consultivo, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, primo comma, costituito da diciannove membri, nove dei quali designati dagli enti locali territoriali azionisti delle società operative in ragione di uno per ogni ente locale territoriale.

Gli statuti delle società operative devono prevedere:

1) il consiglio di amministrazione di sette membri, di cui due designati dalla minoranza azionaria e, fra questi, uno su indicazione del comune dove prevalentemente si svolge l'esercizio dell'impresa termale della società;

2) il collegio sindacale costituito dal presidente, nominato dal Ministero per le partecipazioni statali, da due sindaci effettivi e due supplenti di cui un effettivo e un supplente designati dalla minoranza azionaria;

3) la nomina eventuale di un amministratore unico subordinata al voto favorevole dell'intero capitale azionario;

4) patto di opzione e gradimento per il trasferimento delle azioni, con limitazione all'ambito societario.

I componenti del collegio sindacale, sia nella finanziaria che nelle società operative, devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

La cessione delle partecipazioni azionarie facenti capo all'EFIM è subordinata alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto coi Ministri del tesoro, della sanità e del turismo e dello spettacolo, sentiti i presidenti

degli enti locali territoriali nominati nell'allegata tabella.

ART. 5.

Le società elencate nell'allegata tabella, mediante le convenzioni previste dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da stipulare con le unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, garantiscono agli aventi diritto l'erogazione delle prestazioni idrotermali alle condizioni e nei modi voluti dall'articolo 36 della legge di riforma sanitaria.

La società di cui all'articolo 3 è tenuta a indirizzare e coordinare le attività e i servizi crenoterapici delle società operative al fine di valorizzare la specializzazione delle rispettive terme in base alla dominante terapeutica delle acque minerali di cui ciascuna è dotata, e allo scopo di assicurare su tutto il territorio nazionale prestazioni idrotermali di omogeneo ed equipollente livello.

ART. 6.

Per le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano SpA, il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978 n. 641, provvede al loro trasferimento, senza corrispettivo, alla regione Campania, previo scorporo dei beni, con i relativi rapporti giuridici ed economici, che si trovano ubicati nella regione Puglia.

I beni scorporati e il personale che vi è addetto sono, rispettivamente, conferiti e inquadrati in una società azionaria di nuova costituzione, le cui partecipazioni vanno trasferite, senza corrispettivo, alla regione Puglia.

Il comitato di liquidazione provvede alle operazioni suddette entro il termine previsto all'articolo 1, comma primo, previa acquisizione della titolarità delle

azioni possedute dalla Terme di Agnano SpA nel Centro ittico tarantino-campano SpA.

ART. 7.

Il personale in forza presso il soppresso EAGAT alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alle società dei gruppi EFIM, ENI, IRI in proporzione uguale per ciascuno dei tre enti di gestione.

Al predetto personale si applica, dalla data di trasferimento, il contratto di lavoro in vigore nella società di destinazione, con riferimento al quale è inquadrato nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate presso l'ente soppresso.

La quota di maggiore retribuzione, eventualmente percepita dal personale trasferito, rimane corrisposta a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile nei sucessivi aumenti.

Il trasferimento del personale di cui al primo comma è disposto dal comitato di liquidazione, presa visione delle domande degli interessati e avute presenti le esigenze espresse dai tre enti di gestione, man mano che le necessità della liquidazione lo consentono.

ART. 8.

Il comitato di liquidazione provvede, appena chiusa la liquidazione dell'EAGAT, ad assegnare all'EFIM, in aumento del proprio fondo di dotazione, l'attivo eventuale della liquidazione, compresi i beni mobili residui, da destinare a capitalizzazione della società di cui all'articolo 3.

Entro tre mesi dal termine della liquidazione, il comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto delle somme ricevute al Ministro per le partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 9.

Le vigenti norme riguardanti l'assetto delle società già facenti capo al soppresso EAGAT, in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1983 n. 168, è soppresso.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE TRASFERITE:

Terme di Acqui SpA — Acqui Terme (Alessandria): capitale sociale lire 2.041.070.000 in n. 204.107 azioni da lire 10.000 cadauna.
Sono trasferite:

all'EFIM n. 112.259 azioni (55 per cento);

alla regione Piemonte n. 91.848 azioni (45 per cento).

Terme di Salice SpA — Salice Terme (Pavia): capitale sociale lire 965.000.000 in n. 96.500 azioni da lire 10.000 cadauna.
Sono trasferite:

all'EFIM n. 53.075 azioni (55 per cento);

alla regione Lombardia n. 43.425 azioni (45 per cento).

Terme di Merano SpA — Merano (Bolzano): capitale sociale lire 1.299.996.500 in n. 236.363 azioni da lire 5.500 cadauna.
Sono trasferite:

all'EFIM n. 130.000 azioni (55 per cento);

alla provincia autonoma di Bolzano n. 11.671 azioni in aggiunta alle n. 75.616 già possedute (in totale 36,929.362 per cento).

Mantengono le attuali partecipazioni:

comune di Merano n. 14.308 azioni (6,053401 per cento);

AASC di Merano n. 4.768 azioni (2,017237 per cento).

Fonti di Recoaro SpA — Recoaro Terme (Vicenza): capitale sociale lire 2.311.019.160 in n. 196.115 azioni da lire 11.784 cadauna.
Sono trasferite:

all'EFIM n. 107.863 azioni (55 per cento);

alla regione Veneto n. 88.252 azioni (45 per cento).

Terme di Castrocaro SpA — Castrocaro Terme (Forlì): capitale sociale lire 869.710.000 in n. 86.971 azioni da lire 10.000 cadauna.
Sono trasferite:

all'EFIM n. 47.834 azioni (55 per cento);

alla regione Emilia Romagna n. 39.137 azioni (45 per cento).

segue: TABELLA A.

Terme di Salsomaggiore SpA — Salsomaggiore Terme (Parma): capitale sociale lire 1.499.943.876 in n. 121.188 azioni da lire 12.377 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 66.654 azioni (55 per cento);

alla regione Emilia Romagna n. 54.534 azioni (45 per cento).

Terme di Casciana SpA — Casciana Terme (Pisa): capitale sociale lire 200.004.000 in n. 133.336 azioni da lire 1.500 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 72.600 azioni (55,900 per cento);

alla regione Toscana n. 59.400 azioni (44,098021 per cento).

Il Comune di Casciana mantiene la partecipazione di n. 1336 azioni (1,001979 per cento).

Terme di Chianciano SpA — Roma: capitale sociale lire 1.997.290.000 in n. 199.729 azioni da lire 10.000 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 109.850 azioni (55 per cento);

alla regione Toscana n. 89.879 azioni (45 per cento).

Terme di Montecatini SpA — Montecatini Terme (Pistoia): capitale sociale lire 3.636.810.000 in n. 363.681 azioni da lire 10.000 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 200.025 azioni (55 per cento);

alla regione Toscana n. 163.656 azioni (45 per cento).

Terme di Agnano SpA — Agnano Terme (Napoli): capitale sociale lire 500.000.000 in n. 50.000 azioni da lire 10.000 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 27.500 azioni (55 per cento);

alla regione Campania n. 22.500 azioni (45 per cento).

segue: TABELLA A.

Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia — Castellammare di Stabia (Napoli): capitale sociale lire 300.000.000 in n. 30.000 azioni da lire 10.000 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 16.500 azioni (55 per cento);

alla regione Campania n. 13.500 azioni (45 per cento).

Terme di Santa Cesarea SpA — Santa Cesarea Terme (Lecce): capitale sociale lire 200.059.740 in n. 21.793 azioni da lire 9.180 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 11.986 azioni (55 per cento);

alla regione Puglia n. 9.807 azioni (45 per cento).

Terme Sibarite SpA — Cassano Jonio (Cosenza): Capitale sociale lire 360.370.000 in n. 180.185 azioni da lire 2.000 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 99.100 azioni (55 per cento);

alla regione Calabria n. 81.085 azioni (45 per cento).